

Cass. Pen., Sez. V, Sent. 12 luglio 2022 (Dep. 25 ottobre 2022) n. 40323. Presidente: SABEONE.

Relatore: GUARDIANO.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo	Presidente
Dott. DE GREGORIO Eduardo	Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo	rel. Consigliere
Dott. CUOCO Michele	Consigliere
Dott. BIFULCO Daniela	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

A.A., nato a (Omissis);

B.B., nato a (Omissis);

C.C., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. EPIDENDIO Tomaso, che ha concluso chiedendo;

Il Proc. Gen. conclude, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante del danno di rilevante gravità per la posizione di A.A. e inammissibilità nel resto; inammissibilità per il ricorso di B.B.;

udito il difensore:

L'avvocato MAZZACUVA NICOLA si riporta ai motivi di ricorso e insiste per.


Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio e alla durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Rimini, in data 8.11.2017, aveva condannato, ciascuno alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, A.A., B.B. e C.C., imputati dei reati fallimentari loro rispettivamente ascritti ai capi A); Al); G) ed H) dell'imputazione, in relazione al fallimento della società "(Omissis) Sas di D.D. & C.", dichiarato dal tribunale di Rimini con sentenza del 720 maggio 2009.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti i predetti imputati, con autonomi atti di impugnazione.

2.1. In particolare il B.B. e la C.C., imputati, in concorso con il A.A., dei fatti distrattivi, aventi ad oggetto un immobile, sito in (Omissis), di cui ai capi Al), G) ed H) dell'imputazione, nel ricorso a firma dell'avv. Marco Ferri, lamentano, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza resa dalla corte territoriale, nella parte in cui, discostandosi dal materiale probatorio in atti, il giudice di appello ha ritenuto che l'alienazione dell'immobile in precedenza indicato, pacificamente di proprietà personale del coimputato D.D., socio accomandatario della società fallita, avvenuta a seguito di compravendite simulate con il contributo dei ricorrenti, come meglio descritto nei capi G) e H), abbia avuto una finalità distrattiva in pregiudizio dei creditori della società fallita.

A differenza di quanto affermato dal giudice di appello tale finalità non può desumersi dall'accertamento della natura simulata di negozi giuridici cui sono pervenuti i giudici civili




con sentenza del tribunale di Rimini passata in giudicato, per cui, al di là della realizzazione di condotte materiali di natura simulatoria poste in essere dai ricorrenti, non si può pervenire all'affermazione di responsabilità di questi ultimi. senza che la corte territoriale abbia adeguatamente motivato circa l'effettiva consapevolezza e volontà da parte dei prevenuti che il bene personale del D.D. sia stato sottratto al patrimonio del fallito, per recare pregiudizio ai creditori sociali.

Dopo avere premesso che le dichiarazioni del D.D. non possono essere utilizzate, in quanto prive di riscontri, ex art. 192, c.p.p., non potendosi ritenere tali le dichiarazioni per nulla confessorie del B.B. e della C.C., i ricorrenti, insistono più volte su di un aspetto, a loro avviso, non valutato adeguatamente dalla corte territoriale: l'operazione di vendita simulata dell'immobile oggetto della contestata attività distrattiva, legittima in quanto la simulazione dei negozi giuridici è consentita dall'ordinamento, non aveva alcuna finalità distrattiva, ma, come rivelato dallo stesso D.D., soggetto ritenuto degno di fede dalla corte di appello, dai ricorrenti e dal teste E.E., venne portata a compimento esclusivamente per esigenze personali dello stesso D.D., il quale, nel momento in cui procedette alla prima vendita simulata con il B.B., stava meditando di porre fine al matrimonio con la signora F.F., in ragione di una relazione sentimentale che lo legava a una dipendente del locale da lui gestito, per cui temeva che in caso di separazione l'abitazione potesse rimanere nella disponibilità della moglie e del figlio minore.

In questo contesto non è possibile ritenere la F.F., in pregiudizio della quale venne ideata ed eseguita l'intera operazione, creditrice della società fallita, come erroneamente affermato dalla corte territoriale.

Al tempo stesso risulta del tutto indimostrato che il B.B. e la C.C., in qualità di soggetti estranei al fallimento, abbiano operato con la consapevolezza di aiutare il D.D. a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa, in quanto, come si è già detto, essi, pur ammettendo di essere consapevoli della natura fittizia dei due atti di compravendita, intervenuti, il primo, tra il D.D. e il B.B.; il secondo, tra il B.B. e la




C.C., avevano ritenuto che l'intera operazione fosse finalizzata a sottrarre l'abitazione alle pretese della moglie del D.D..

Anche la terza vendita simulata, conclusasi tra la C.C. e G.G., fratello della moglie del D.D., il 4.12.2009, in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, ad avviso dei ricorrenti rientra, come chiarito dallo stesso D.D., nel disegno di impedire che il bene potesse essere aggredito dalla moglie e del resto lo stesso F.F. ha dichiarato di essere stato indotto al trasferimento dell'immobile senza alcuna conoscenza della procedura fallimentare, ma solo perchè "c'era la paura di perdere la casa, cioè che la proprietaria potesse cacciare via il bambino e mia sorella".

La natura distrattiva delle vendite simulate viene contestata dai ricorrenti anche sotto un ulteriore profilo, non considerato dalla corte territoriale, in quanto entrambe vennero realizzate in un periodo temporale in cui difettavano indici di fraudolenza, desumibili dallo stato di decozione o di quasi decozione della società, inesistenti come si evince dalla relazione del curatore fallimentare, posto che l'unico credito vantato nei confronti di quest'ultima dal sig. H.H. (di importo pari a 103.000,00 Euro, mentre nelle casse sociali vi erano ben 1.217.000,00 Euro), divenne esecutivo solo nel maggio del 2008, dunque successivamente alla stipula del primo contratto di vendita simulata del 23.7.2007, mentre quando si concluse la seconda vendita simulata, il 12.3.2008, la società in questione aveva già incamerato la cifra di 800.000,00 Euro in forza di un contratto preliminare di vendita stipulato con la "(Omissis) Srl" di I.I..

2.2. Il A.A., imputato dei fatti distrattivi di cui ai capi A) e A1) dell'imputazione, in qualità di amministratore di fatto della società fallita, nel ricorso a firma dell'avv. Mazzacuva, articola sei motivi di ricorso.


Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'accertamento degli elementi costitutivi necessari per l'integrazione del reato di cui al capo A), in relazione al quale la corte territoriale, disattendendo una specifica richiesta difensiva sul punto, in relazione ai fatti distrattivi contestati nel suddetto capo, non ha



operato alcuna distinzione tra la fase della vendita degli immobili rientranti nel patrimonio della fallita e la fase di gestione degli introiti derivanti da tale vendita, ritenendo il A.A. responsabile di entrambi i fatti distrattivi, laddove la fase della gestione degli introiti deve essere ascritta esclusivamente al coimputato D.D., che ha definito la sua posizione in sede di patteggiamento, come del resto evidenziato nella decisione resa al riguardo in sede cautelare dal tribunale del riesame di Bologna, nonchè nel decreto con cui il pubblico ministero ha disposto la revoca del sequestro preventivo del fabbricato e del terreno acquistati dal I.I. a mezzo della "(Omissis) Srl ". Da tali provvedimenti, infatti, si evince che il patrimonio della società fallita era stato reintegrato attraverso la corresponsione di denaro pari al controvalore del complesso immobiliare alienato, che, detratto dell'importo del mutuo residuo, risultava pari a oltre 1.200.000,00 Euro, ossia una somma che, come precisato dallo stesso curatore fallimentare, dal D.D. e dal suo socio E.E., era di consistenza tale da consentire il saldo del debito sociale nei confronti dell'unico debitore H.H., pari a 103.000,00 Euro.

Quanto all'operazione che ha condotto all'acquisto dei cespiti della società fallita da parte di I.I., attraverso una serie di società riconducibili a quest'ultimo, il ricorrente evidenzia come sia fallace l'assunto accusatorio secondo cui i beni sono stati alienati per un prezzo inferiore al loro valore commerciale, allo scopo di evitare azioni revocatorie, in modo da procurare un depauperamento della società fallita.

Dalle risultanze processuali (dichiarazioni teste E.E. e dello stesso D.D.), si evince l'esatto contrario, in quanto le operazioni di vendita si sono esaurite nella cessione definitiva degli immobili alla società "(Omissis) Srl " del I.I., a mezzo della società "(Omissis) s.a.s", sempre riconducibile a quest'ultimo, risultante formale acquirente dei cespiti, attraverso la fittizia interposizione di altra società, la "(Omissis) Srl ", creata al precipuo scopo di indurre il I.I. a versare alla società fallita un ulteriore importo a titolo di pagamento dell'I.V.A., per cui i beni immobili della "(Omissis) Sas " sono stati venduti ad un prezzo effettivamente corrisposto notevolmente superiore a quello inizialmente concordato con




la "(Omissis) Srl ", con conseguente vantaggio economico per la società venditrice, e, in ogni caso, da ritenersi congruo, come emerge dalle dichiarazioni rese al riguardo dal D.D., dal I.I. e dalla L.L., legale rappresentante di "(Omissis) Srl ".

Nè il I.I. vantava alcun diritto di credito nei confronti della fallita, in quanto, come si evince dalla relazione del curatore fallimentare, l'unico creditore era il signor H.H., il quale vantava un credito pari ad Euro 103.291,38 derivante dalla compravendita del medesimo cespite perfezionatasi nel 2002.

Rileva inoltre il ricorrente la completa mancanza di prove in ordine al concorso del A.A. nell'attività distrattiva del prezzo ricavato dalla vendita dei cespiti della società fallita addebitabile esclusivamente al D.D., unico soggetto dotato del potere di spesa, dunque in grado di disporre delle somme in questione, non potendosi desumere tale concorso dalla circostanza che il A.A. avrebbe partecipato alla costituzione della "(Omissis) Srl ".

Contraddittoria, al riguardo, appare la motivazione della corte territoriale, laddove, da un lato, attribuisce al ricorrente il ruolo attivo di colui che preleva personalmente delle somme di denaro dalle casse della società fallita; dall'altro, individua il A.A. come beneficiario di un pagamento tramite assegni circolari disposto in suo favore dal D.D., escludendosi, così, all'evidenza, che il ricorrente potesse autonomamente operare sul conto corrente della società, circostanza, quest'ultima, smentita da tutti gli atti processuali. Del resto è lo stesso curatore fallimentare ad affermare che la distrazione del denaro sia avvenuta ad opera del D.D..

La corte territoriale, inoltre, sembra non escludere l'ipotesi di una bancarotta preferenziale, in favore del A.A., trovando giustificazione l'incasso del denaro da parte di quest'ultimo in compensi per attività professionali svolte nell'interesse della società, fallita, tesi che il ricorrente sostiene si evince dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal D.D., dal N.N., dal E.E., dal coimputato, poi assolto, M.M., collaboratore dello studio del A.A., dalla Dott.ssa O.O., nonché dai report delle pratiche legali seguite dallo studio del A.A., in



favore sia del D.D. che della società da quest'ultimo amministrata e dai frontespizi dei fascicoli penali relativi ai procedimenti dal medesimo patrocinati nell'interesse del D.D..

Senza tacere che l'assenza di un diretto coinvolgimento del ricorrente nella pretesa ripartizione delle somme presenti nel conto della società fallita, risulta accertata nella citata ordinanza del tribunale del riesame di Bologna.


Rileva, infine, il ricorrente che la mancata fatturazione dell'importo di 57.000,00 Euro versati al A.A., non appare un dato significativo, trovando giustificazione nella circostanza riferita dal D.D. che egli aveva corrisposto compensi anche in nero.

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto, sulla base delle osservazioni già svolte con il primo motivo di ricorso non è possibile affermare che il A.A. abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a pregiudicare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, dissesto, peraltro, nel caso in esame, per le ragioni già esposte, nemmeno configurabile.

Del resto a contrastare la tesi accusatoria basterebbe rilevare che, come si evince dalle dichiarazioni del teste E.E., fu proprio il ricorrente a consigliare al D.D. di vendere l'immobile per saldare l'unico creditore.

Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'accertamento degli elementi costitutivi necessari per l'integrazione del reato di cui al capo A1).

Il ricorrente ripropone le censure articolate dai coimputati B.B. e C.C., con riferimento alla impossibilità di ricondurre a una finalità distrattiva la vendita simulata dell'immobile di proprietà personale del D.D., rispondente alle già evidenziate esigenze personali di quest'ultimo; alla utilizzazione delle dichiarazioni del D.D., in quanto prive di adeguati elementi di riscontro; alla qualifica di creditrice della società attribuita alla moglie del D.D..




Con particolare riferimento alla posizione del A.A., il ricorrente svaluta la circostanza valorizzata dalla corte territoriale che il B.B., la C.C., collaboratrice in passato del A.A., e il D.D. si conobbero proprio nello studio del ricorrente, evidenziando come dall'istruttoria dibattimentale sia emerso che l'iniziativa di concludere l'operazione simulata di compravendita, sia partita da un'iniziativa del solo D.D., sulla base del rapporto personale che aveva stretto con il B.B. e la C.C., senza alcuna ingerenza del A.A., come del resto desumibile dagli stessi capi di imputazione contestati alla B.B. e alla C.C., G) ed H), in cui le operazioni fittizie vengono addebitate come commesse esclusivamente da questi ultimi e dal D.D..

L'affermata responsabilità del A.A. per il menzionato fatto distrattivo appare, pertanto, assolutamente in contrasto con i principi da tempo affermati nella giurisprudenza di legittimità in tema di concorso dell'extraneus nella condotta distrattiva del fallito.

Con il quarto motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta applicazione della L. Fall., art. 219, comma 1.

Il ricorrente contesta innanzitutto l'affermazione della corte territoriale secondo cui, sul punto non sarebbe stato articolato alcun motivo di appello, stante l'effetto totalmente devolutivo dell'appello e dei motivi nuovi, con cui si trattava diffusamente la non riferibilità al ricorrente non solo della situazione di dissesto, ma anche l'entità complessiva del dissesto.

Inoltre, l'affermazione della corte territoriale, secondo cui l'entità dei valori distratti dal A.A. è certamente inferiore a quella dei valori distratti dal D.D., dimostra non solo che la questione di cui si discute era stata posta, ma anche che va escluso qualsivoglia danno di rilevante gravità, che si verifica, come affermato dalla Corte di Cassazione, solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave, circostanza nel caso in esame da escludere, anche in considerazione della mancata quantificazione del danno subito dalla parte civile.




Con il quinto motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessiva, e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione del comportamento collaborativo assunto dall'imputato, che ha sempre prestato il proprio consenso alla rinnovazione mediante lettura degli atti del dibattimento, a seguito del mutamento del collegio giudicante, e che ha rinunciato in sede di appello a far valere qualsivoglia eccezione per l'omessa notifica all'avv. Giovanna Ollà.

Con il sesto motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto nella determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha ritenuto aumentarsi la pena di mesi sei di reclusione per l'ulteriore aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, che mai è stata contestata al ricorrente, nè ritenuta dal tribunale, che ha applicato all'A.A. solo la circostanza aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, sicchè nel caso in esame si è verificata la violazione del divieto della reformatio in peius di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3.

3. I proposti ricorsi non possono essere accolti, per le seguenti ragioni. In via preliminare si osserva che, ricorrendo nel caso in esame una "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, nell'affrontare le questioni poste dal ricorrente si procederà a una lettura congiunta delle due sentenze, costituendo esse un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019).

4. Ciò posto, inammissibili appaiono i ricorsi di B.B. e di C.C., sotto un duplice profilo.

Da un lato, i ricorrenti non tengono nel dovuto conto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente




plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dai menzionati ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Dall'altro, le censure articolate dai due imputati si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti, in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Del resto va sottolineato come i giudici di merito, con motivazione approfondita e dotata di intrinseca coerenza logica, attraverso una valutazione complessiva delle risultanze processuali, alla quale i ricorrenti oppongono una propria lettura fortemente parcellizzata, abbiano dimostrato che il D.D. (il quale ha definito la propria posizione con il rito alternativo del patteggiamento), con la collaborazione non solo del A.A., come si vedrà meglio nel prosieguo della presente trattazione, vero ispiratore dell'intera operazione, ma




anche della C.C. e del B.B., abbia posto in essere un'operazione complessa, che prevedeva una vendita simulata per sottrarre i beni immobili di cui ai capi di imputazione alla garanzia dei creditori e, in particolare, per quel che riguarda la C.C. e il B.B., l'immobile sito in (Omissis), attraverso una serie di vendite simulate, secondo una sequenza iniziata con la vendita dal D.D. al B.B.; proseguita con una seconda alienazione del bene da quest'ultimo alla C.C. e con la terza vendita, sempre dello stesso immobile, dalla C.C. a G.G., fratello della moglie del D.D., che durante il succedersi degli atti di compravendita aveva continuato a vivere nella suddetta abitazione.

Sul punto si osserva che da tempo risalente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, con argomentazioni assolutamente condivisibili, come rientri nella nozione di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1), la condotta del fallito che, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non più suoi beni che continuano ad appartenergli, in modo da celare una situazione giuridica che consentirebbe di assoggettare detti beni all'azione esecutiva concorsuale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 46692 del 03/10/2016, Rv. 268637; Cass., Sez. 5, n. 128 del 08/02/1968, Rv. 107576; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 44901 del 13/09/2017, Rv. 271621; Cass., Sez. 5, n. 46921 del 15/11/2007, Rv. 237981).

Si tratta della condotta, come rilevato dal giudice di primo grado, qualificabile in termini di occultamento, che risulta contestata ai ricorrenti, posto che il bene immobile di cui si discute non è mai uscito "dalla sfera di controllo della F.F." e del compagno D.D., "ma solo dalla titolarità" formale di quest'ultimo (cfr. p. 67 della sentenza di primo grado).

Al tempo stesso va menzionato il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il dolo del concorrente "extraneus" (tali sono la C.C. e il B.B.) nel reato proprio del fallito consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della




società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156; Cass., Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, Rv. 281555).

Orbene, i ricorrenti non contestano la natura simulata degli atti di vendita, deducendo, tuttavia, che, consentendo l'ordinamento la conclusione di negozi giuridici simulati, dalla natura fittizia delle cessioni immobiliari non è possibile ricavare l'illiceità dell'intera operazione e, soprattutto, la consapevolezza da parte loro della finalità distrattiva perseguita dal D.D., essendo convinti, come rivelato loro dallo stesso D.D., che la suddetta operazione avesse lo scopo di sottrarre l'immobile alle pretese della F.F., compagna del D.D. e madre del figlio di quest'ultimo, in caso di separazione.

Tale ultimo assunto, tuttavia, risulta smentito in tutta evidenza, come sottolineato dalla corte territoriale con argomentare logicamente ineccepibile, dalla circostanza che a conclusione della sequenza innanzi indicata il bene è pervenuto formalmente in capo al fratello della F.F., sicchè la finalità dell'operazione non poteva che essere quella di sottrarre il bene in questione alle ragioni del ceto creditorio, tenuto conto della qualità del D.D. di socio accomandatario della società fallita "(Omissis) Sas di D.D. & C.", in quanto tale tenuto a garantire con il proprio patrimonio sia i debiti della società fallita, sia i suoi personali creditori, essendo stato dichiarato fallito anche in proprio (cfr. p. 57 della sentenza di primo grado).

Da questo punto di vista appare irrilevante la genericità dell'affermazione della corte territoriale, che ha individuato come creditrice del D.D. la F.F., senza indicarne le ragioni, dovendosi ritenere comunque corretta la soluzione cui è pervenuto il giudice di appello, in quanto, come opportunamente evidenziato dal tribunale, le operazioni simulate poste in essere con il concorso della C.C. e del B.B., "sono state evidentemente orientate alla distrazione" (rectius, all'occultamento) "del bene dai creditori e non certo dalla




compagna" (cfr. pp. 67-68 della sentenza di primo grado), mettendo in pericolo le ragioni del ceto creditorio della società fallita (e anche dei creditori personali del D.D.).

La corte territoriale, inoltre, ha desunto con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica la finalità fraudolenta degli atti simulati da una serie di elementi di fatto, tra i quali assumono indubbio rilievo l'ammissione di entrambi i ricorrenti di essere stati remunerati dal D.D. per svolgere il loro ruolo di parti fittizie degli indicati contratti di compravendita (il che rende del tutto irrilevante l'eccezione difensiva, invero generica, sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni del D.D., oggettivamente riscontrate da tali ammissioni); la circostanza che la C.C. ha acquistato l'immobile di cui si discute, senza pagarne il prezzo, prima della dichiarazione di fallimento, e lo aveva rivenduto al fratello della F.F., sempre senza ricevere alcun corrispettivo, alcuni mesi 12 dopo la suddetta dichiarazione; l'ulteriore circostanza, invero significativa, che a indicare al D.D. le persone da utilizzare per la suddetta operazione fu proprio l'avv. A.A., con il quale la C.C. in passato aveva collaborato e al quale il Fiorentini si era rivolto, come riconosciuto da quest'ultimo, chiedendogli se vi fosse "la possibilità di svolgere un lavoro di qualsivoglia tipo, compresa una attività "illecita", non avendo lui un lavoro "lecito" (cfr. pp. 11-15 della sentenza oggetto di ricorso).

A fronte di tale percorso argomentativo, in conclusione, non può che ribadirsi la natura meramente reiterativa e fattuale delle censure difensive.

Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

5. Quanto al ricorso presentato nell'interesse del A.A., va osservato che esso si pone ai confini della inammissibilità.




Iniziando a esaminare i primi tre motivi di ricorso, va premesso che nel caso in esame al A.A. vengono addebitati, in concorso con il D.D., la C.C. e il B.B., i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi A) e Al) dell'imputazione, in qualità di artefice della complessiva operazione volta a pregiudicare le garanzie poste a tutela dei creditori della fallita "(Omissis) Sas di D.D. & C." 5.1. L'impianto accusatorio, ricostruito dalla corte territoriale, con riferimento, in particolare, ai fatti di cui al capo A), evidenzia come la società fallita avesse acquistato gli immobili indicati nel suddetto capo d'imputazione, dall'H.H., ex socio del D.D., senza pagare l'intero prezzo pattuito, per poi farne oggetto di plurime cessioni.

Nello stesso periodo in cui veniva alienato fittiziamente al B.B. l'immobile di cui si è detto nelle pagine precedenti, anche il fabbricato e il terreno di cui al capo A) venivano promessi in vendita alla società "(Omissis) Srl ", di I.I., che aveva corrisposto all'atto della stipula del preliminare di vendita del 19.6.2007, la somma di circa 800.000,00 Euro.

Il contratto, tuttavia, non era stato registrato e gli immobili venivano nuovamente venduti alla ""(Omissis)", società formalmente intestata a Mularoni Veronique Marthe, un'estetista, priva di esperienza in campo imprenditoriale, persona di fiducia del A.A., dietro la quale si celavano proprio quest'ultimo e il D.D..

Infatti, come riferito dal maresciallo Filardi nel corso della sua deposizione testimoniale, le indagini, svolte anche attraverso una rogatoria internazionale, avevano accertato che unico socio della "(Omissis)" era una società di diritto inglese, la "Euro Construction Group Ltd", a sua volta posseduta dalla "Multi Trust Advisor SA", società con sede in Svizzera, alla quale il A.A. e il D.D. avevano conferito l'incarico fiduciario di costituire, tramite l'indicata società inglese, la "(Omissis)".

Quest'ultima società era diventata protagonista delle fasi successive dell'operazione, effettuando, in data 28.4.2008, un riconoscimento di debito in favore della società fallita, per un importo di Euro 411.918,00, con la generica causale "restituzione di somme anticipate" e stipulando, nello stesso giorno, un contratto preliminare di vendita degli




immobili di cui si discute con la società "(Omissis) Srl ", interamente posseduta dalla "(Omissis) Srl ", del I.I., per il prezzo pattuito di Euro 1.760.000,00, di cui venivano versati 200.000,00 Euro; per poi stipulare il successivo 20.6.2008 il contratto definitivo di vendita nei confronti della "(Omissis) Srl ", che si era accollata il debito della "(Omissis)" nei confronti della società fallita; infine, nello stesso giorno, la "(Omissis) Srl " era stata acquistata dalla "(Omissis) Srl ", che aveva pagato il prezzo di 2.500,00 Euro per il 100% delle quote sociali, realizzandosi in tal modo l'effetto del trasferimento della proprietà degli immobili, che l'originario contratto preliminare di vendita non aveva prodotto.

Le risorse incamerate attraverso le varie fasi della descritta operazione erano state distratte e destinate o al pagamento di creditori personali del D.D. o in favore dell'avv. A.A., beneficiario di assegni per un totale di 18.000,00 Euro, tratti dal D.D. sul conto corrente della società fallita e incassati dal ricorrente su di un conto corrente bancario a lui intestato, nonché di altri nove assegni circolari dell'importo complessivo di 39.000,00 Euro, che egli aveva ricevuto dal D.D., consegnandoli materialmente a M.M., suo creditore, il quale aveva provveduto a negoziarli presso un istituto bancario (cfr. pp. 25 ess.; 56 e ss. della sentenza di primo grado).

Oggetto della distrazione, frutto di un disegno unitario, erano stati, dunque, sia gli immobili siti in (Omissis), sia le somme di denaro, dirottate dal D.D. verso il A.A., provenienti dalla provvista creata grazie alla descritta operazione, ideata ed eseguita dal ricorrente insieme con il D.D. (circostanza evidenziata dalla corte territoriale nel rigettare il rilievo difensivo, acriticamente reiterato in questa sede, della mancata considerazione della decisione del tribunale del riesame, resa, osserva il giudice di secondo grado con logico argomentare, con riferimento alla sola distrazione delle somme di denaro e non anche dei beni immobili; cfr. p. 4).

Operazione chiaramente finalizzata a schermare la vendita del compendio immobiliare della fallita ai terzi - dunque, in primis al venditore degli anzidetti beni immobili, l'H.H., titolare di un credito di oltre centomila Euro, non essendogli stato versato l'integrale




prezzo della vendita e la cui istanza attivò la procedura concludendo con la dichiarazione di fallimento della "(Omissis) Sas di D.D. & C.", ma anche al promissario acquirente I.I., che, come acutamente osservato dal giudice di primo grado, pagò lo stesso immobile due volte (cfr. p. 59 della sentenza di primo grado) - al fine di sottrarre il patrimonio della società alla garanzia dei creditori che, all'atto della dichiarazione di fallimento non avrebbero rinvenuto né gli immobili, venduti, né il corrispettivo distratto, mentre per esercitare la revocatoria sarebbe stato necessario dimostrare la mala fede del terzo acquirente.

Ed infatti, come dichiarato dal curatore fallimentare, nel patrimonio societario non vennero rinvenuti "né il compendio immobiliare sito in (Omissis), né il denaro incassato per la vendita di tale compendio, né altro denaro risultante di spettanza della società fallita" (cfr. p. 5 della sentenza di appello).

Risulta, pertanto, frutto di una lettura alternativa parcellizzata la pretesa difensiva di separare la vendita degli immobili di cui si discute dallo svuotamento delle casse della società realizzato con la fuoriuscita per scopi diversi da quelli sociali del ricavato della vendita, laddove l'interpretazione delle risultanze processuali fatta propria dai giudici di merito ne evidenzia, in maniera affatto contraddittoria o manifestamente illogica, l'intima connessione, trattandosi di un'unica operazione, il cui obiettivo finale, lo si ripete, era quello di svuotare il patrimonio sociale, con pregiudizio per le ragioni del ceto creditorio.

Appaiono pertanto integrati, sotto il profilo oggettivo, gli elementi costitutivi del contestato delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare per distrazione, che, giova ricordare, è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562).



Essendo il bene tutelato dalla norma l'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, vengono perseguiti, non solo i fatti che ai suddetti creditori cagionano danno, ma anche quelli che possono cagionarlo, per cui, trattandosi, come si è detto, di reato di pericolo, il danno non è un elemento costitutivo della fattispecie e il suo eventuale verificarsi rileva solo ai fini della valutazione dell'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219 (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Rv. 214860; Cass., Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rv. 253933).


Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è, pertanto, necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività.

I fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (cfr. Cass., Sez. U. n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804).

Pacifico, del resto, è che la bancarotta per distrazione possa essere realizzata anche con un negozio a titolo oneroso, se posto in essere con la volontà e la consapevolezza di sottrarre il bene o il ricavato della vendita alla garanzia dei creditori (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8607 del 28/05/1982, Rv. 155366).

Orbene la complessità dell'operazione posta in essere dal A.A. e dal D.D. rappresenta una sofisticata evoluzione di questo schema distrattivo, sulla quale la giurisprudenza di legittimità è intervenuta attraverso una serie di condivisibili arresti, dedicati proprio al concorso dell'extraneus quale artefice di articolati meccanismi distrattivi in collaborazione con il fallito.


Si è, in particolare, affermato, con costante orientamento, che concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o



dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 18677 del 08/02/2021, Rv. 281042; Cass., Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013; Cass., Sez. 5, n. 8276 del 06/11/2015, Rv. 267724; Cass., Sez. 5, n. 10742 del 15/02/2008, Rv. 239480).


Proprio in applicazione di tali principi è stata affermata la responsabilità a titolo di concorso del consulente di una società, che era stato l'ideatore di complesse operazioni di fusione per incorporazione finalizzate alla dismissione del patrimonio della fallita, predisponendo il contenuto degli atti negoziali e gestendo la definizione dei relativi rapporti economici (cfr. la già citata Cass., Sez. 5, n. 18677 del 08/02/2021, Rv. 281042). Orbene la condotta del A.A. rientra a pieno titolo nel menzionato schema, in quanto, come correttamente evidenziato dal tribunale di Rimini, con valutazione condivisa dalla corte di appello, dall'istruttoria dibattimentale è emersa con assoluta chiarezza l'importanza del contributo del ricorrente, "consistito nell'ideare la doppia alienazione immobiliare, nell'individuare i prestanome, predisporre tutti gli atti simulati, gli schermi societari e fiduciari", nella piena consapevolezza del conseguente effetto di depauperare il patrimonio sociale in pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, reso evidente dalla circostanza che il D.D. e il A.A. hanno "programmato "a tavolino" la bancarotta, facendo uscire dalla (Omissis) Sas beni immobili, incamerando somme liquide, per poi prelevarle e destinarle a bisogni personali" (cfr. p. 60 della sentenza di primo grado).

Sul punto la motivazione della corte territoriale appare ulteriormente esaustiva, avendo il giudice di appello operato una minuziosa e articolata valutazione degli elementi a carico dell'imputato, rappresentati: 1) dalle dichiarazioni del D.D., che attribuiva al ricorrente l'idea di costituire la "(Omissis)", attraverso la già descritta operazione attivata in Svizzera, per sottrarre gli immobili al promissario acquirente, dichiarazioni riscontrate dagli atti



acquisiti per rogatoria dalla Svizzera (non sottoposti a censura dalla difesa); 2) dalle dichiarazioni della Mularoni (del pari non contestate dal ricorrente), che, confermando quanto dichiarato dal D.D., ha ammesso di avere accettato di svolgere il ruolo di "prestanome" nella "(Omissis)", dietro pagamento di un compenso, su richiesta del A.A.; 3) dalle dichiarazioni di L.L. (non censurate dall'imputato), che ha affermato di avere trattato, in qualità di legale responsabile della "(Omissis) Srl", l'operazione con A.A., D.D. e la Mularoni; 4) dalle dichiarazioni dello stesso A.A., il quale, premesso di essere legato da un rapporto quasi fraterno al D.D., ha ammesso: a) di aver ideato l'operazione di interposizione attraverso la creazione di uno schermo fiduciario, con apposita creazione delle società in precedenza indicate e di essere socio, con delega ad operare, sia della fiduciaria svizzera, che della "(Omissis)"; b) di avere ricevuto dal D.D. denaro in assenza di qualsivoglia documentazione contabile e fiscale attestante le ragioni del pagamento o di annotazione in qualsivoglia scrittura contabile (né della società fallita, né del D.D., né propria), denaro proveniente proprio dalla vendita immobiliare; c) di avere deciso di nominare la Mularoni legale rappresentante della "(Omissis)", pur conoscendo la totale inesperienza imprenditoriale di quest'ultima.

La corte territoriale, infine, risolve con motivazione immune dai denunciati vizi, i rilievi acriticamente riproposti con il ricorso, in relazione: 1) alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 2) alle giustificazioni addotte dal A.A., secondo il quale l'intera operazione sarebbe stata finalizzata a costringere il I.I. al pagamento dell'I.V.A., evidenziandone, con logico argomentare, l'inverosimiglianza; 3) ai pretesi crediti, di cui non vi è prova, vantati per prestazioni professionali svolte del A.A. in favore della società fallita, che, ove dimostrati, avrebbero imposto di qualificare la fattispecie in termini di bancarotta preferenziale, rimanendo integra la qualificazione di bancarotta per distrazione, rileva, peraltro, correttamente il giudice di appello, anche ove si trattasse in ipotesi di crediti vantati per prestazioni professionali rese dal A.A. non nei confronti della società, ma del D.D. persona fisica (cfr. pp. 4-11 della sentenza di secondo grado). Rispetto a tale



limpido argomentare, i rilievi difensivi si presentano, in realtà, per larga parte, come volti a denunciare un travisamento del fatto ovvero acriticamente reiterativi delle censure già disattese dal giudice di secondo grado, dunque non scrutinabili in sede di legittimità. Va solo aggiunto che, con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di cui si discute, va ribadito quanto si è già evidenziato trattando delle posizioni della C.C. e del B.B., vale a dire che il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio del fallito consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (cfr., ex plurimis, le richiamate Cass., Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156; Cass., Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, Rv. 281555).

Volontarietà e consapevolezza desunte dalla corte territoriale, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di prova dell'elemento soggettivo del reato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; Cass., Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007), proprio dalla condotta posta in essere dal A.A., assolutamente in grado di rendersi conto, anche in ragione della sua specifica competenza professionale, appartenendo egli al ceto forense, dell'effetto in termini di depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, che avrebbe prodotto la complessa operazione da lui ideata e realizzata.

Allo stesso tempo la corte territoriale ha fatto buon governo del principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta preferenziale è necessario che il pagamento estingua un debito effettivo, della cui esistenza l'imprenditore è onerato di fornire la prova, in difetto della quale ricorre un'ipotesi di distrazione dei beni e non di diseguale trattamento dei creditori (cfr. Cass., Sez. 5, n. 32637 del 16/04/2018, Rv. 273712).

5.2. Identiche considerazioni valgono per la fattispecie distrattiva di cui al capo Al).


Sulla natura distrattiva dell'intera operazione si rimanda, per evitare inutili ripetizioni, al paragrafo n. 4 della presente trattazione, dedicato ai ricorsi presentati nell'interesse della C.C. e del B.B..

Anche il concorso del A.A. in tale operazione è stato oggetto di congrua motivazione da parte della corte territoriale, che ha evidenziato come le dichiarazioni accusatorie rese al riguardo del D.D., trovino conferma non solo nelle dichiarazioni del B.B., di cui si è già detto, ma anche nella circostanza che sono stati utilizzati quali prestanome due persone strettamente legate al A.A., le quali si sono incontrate nel suo studio, al cui interno inoltre, è stato redatto e custodito un contratto di locazione dell'immobile, apparentemente stipulato dalla F.F. e dalla C.C., recante la firma falsa di quest'ultima, il cui scopo era, come argomenta la corte territoriale con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, quello di consentire alla compagna del D.D. e al figlio di vivere in quella casa, sottraendola ai creditori del fallito, contratto che lo stesso A.A. ha affermato essere stato redatto dalla sua collaboratrice di studio (cfr. pp. 15-17 della sentenza di appello).

6. Inammissibile, ai sensi art. 606 c.p.p., comma 3, appare il quarto motivo di ricorso, che si presenta come un motivo nuovo, non dedotto con i motivi di appello, come si evince dal contenuto del relativo atto di impugnazione del 14.11.2018 presentato dall'avv. Marco Ferri nell'interesse del A.A., del B.B. e della C.C.. Trattasi, peraltro, di motivo anche versato in fatto, dunque non scrutinabile in questa sede di legittimità.

7. Manifestamente infondato appare il quinto motivo di ricorso.

La corte territoriale, invero, ha correttamente individuato nella gravità della condotta, nel ruolo determinante svolto dal A.A., nella intensità del dolo, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133 c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172), rilevando, al tempo stesso,



l'insussistenza di elementi positivi di segno contrario, con motivazione che il ricorrente contesta proponendo una valutazione alternativa di merito, anche sulla eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio, non consentita in questa sede.

8. Infondato, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso, in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, non è necessaria una contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1), tanto che ove tale contestazione manchi non si verifica alcuna violazione dell'art. 522 c.p.p., posto che il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Rv. 279840).

9. Al rigetto, segue la condanna del ricorrente A.A., ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi B.B. e C.C. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso A.A. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.